

ESENTÉ  
Procedura in tema  
di pubblico impiego

23/4/16

**Avv. Leo Marco Arena**  
Via Filippini, n. 1/B - 89125 Reggio Calabria (RC)  
Tel. & Fax 0965 817782 - Fax 0965 305989  
PEC: leomarco.arena@avvocatirc.legalmail.it  
C.F.: RNALRC80M17H224R

23. APR. 2016

U.N.E.P. - TRIESTE

**Avv. Massimo Scrascia**  
PASSO GOLDONI, 2 - 34122 TRIESTE  
Tel. 040 367826 - Fax 040 3473918  
E-mail: massimoscrascia@virgilio.it  
PEC: massimo.scrascia@avvocatitriestepec.it

RTAR  
RG. 131/16  
15/04/16 23/4  
col 25/B

## ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

### PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

SEDE DI TRIESTE

RICORSO

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

Nell'interesse della Sig.re MOVIO Serena (C.F. \_\_\_\_\_), nata a Palmanova  
( ) il \_\_\_\_\_, DELL'AVERSANO Italia (C.F.: \_\_\_\_\_), nata a Napoli il \_\_\_\_\_  
, MORASSUTTI Francesca (C.F.: \_\_\_\_\_), nata a Gorizia il \_\_\_\_\_  
e BRESSAN Monica (C.F.: \_\_\_\_\_), nata a Gorizia l' \_\_\_\_\_

tutte rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente tra Loro, dagli Avv.ti Massimo Scrascia (C.F.: \_\_\_\_\_) del foro di Trieste, e Leo Marco Arena (C.F. \_\_\_\_\_)

( ) del foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del primo in Trieste, Passo Goldoni n. 2, giusta procura in calce al presente atto; ai sensi degli artt. 129 e 136 C.P.A. si dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti numeri di Fax: 040/3473918 e 0965/821182, ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: massimo.scrascia@avvocatitriestepec.it e leomarco.arena@avvocatirc.legalmail.it;

CONTRO

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - E.G.A.S. (C.F./P. IVA 02801630308) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale in Udine, via Colugna n. 50 - Padiglione 16.

E NEI CONFRONTI DI

POLICCI ANTONELLA, nata il \_\_\_\_\_ residente in (CAP \_\_\_\_\_)

la quale ha conseguito il 2013<sup>mo</sup> nella graduatoria degli ammessi con riserva alla

prova preselettiva;

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE**

- 1.= del decreto del Commissario Straordinario dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (di seguito anche E.G.A.S.) per il Friuli Venezia Giulia, n. 24, del 24 marzo 2016 (v. all. n. 1), pubblicato in pari data sul sito internet dell' E.G.A.S., con cui le ricorrenti sono state escluse dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 29 posti di operatore socio sanitario – cat. B livello economico super – da assegnare agli enti del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia;
- 2.= nonché, ove occorra, del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 29 posti di operatore socio sanitario – cat. B livello economico super – da assegnare agli enti del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia (v. all. n. 2), pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4<sup>a</sup> serie speciale "Concorsi ed esami" n. 96 del 15 dicembre 2015 e in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2015, nella parte in cui non dovesse essere interpretato nel senso di ritenere come equivalente e/o equipollente e/o assorbente il diploma di infermiera volontaria al titolo di Operatore socio sanitario;
- 3.= nonché, ove occorra, del decreto del Commissario Straordinario E.G.A.S. n. 56 del 20 ottobre 2015 (v. all. n. 3), di indizione del predetto concorso e di approvazione del correlativo bando;
- 4.= nonché, ove occorra, della convenzione sottoscritta il 4 giugno 2015 dai legali rappresentanti degli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia;
- 5.= di tutti i verbali del concorso e di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

**Il tutto nella parte in cui sono state escluse le ricorrenti e non è stato ritenuto valido, ai fini della partecipazione al concorso e dell'inserimento tra gli ammessi alle prove preselettive, il titolo di infermiera volontaria posseduto dalle odierne istanti.**

**FATTO**

Le Sig.re Movio, dell'Aversano e Morassutti hanno presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 29 posti di operatore socio sanitario – cat. B livello economico super – da assegnare agli enti del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia

Giulia.

Con decreto del Commissario Straordinario dell' E.G.A.S., n. 24 del 24 marzo 2016 (v. all. n. 1 - 3), le ricorrenti sono state escluse dal concorso in quanto asseritamente prive del requisito di ammissione, ovverossia del "possesso di specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dal D.M. del 18 febbraio 2000 e dall'Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001".

Le ricorrenti indi si dolgono dell'illegittima esclusione dalla predetta selezione, comunicata anche a mezzo di lettera raccomandata a/r del 30.03.2016 (v. all. ti 4-5-6-7).

Le ragioni dell'estromissione sono da rinvenire nell'asserita mancanza del titolo di studio previsto dal bando di concorso.

\*\*\*\*\*

Con il presente atto, le ricorrenti si vedono costrette ad impugnare i provvedimenti individuati in epigrafe, in quanto chiaramente lesivi dei loro interessi, al fine di poter partecipare alla procedura concorsuale quivi impugnata, per i seguenti

#### MOTIVI

1.= VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 10 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E S.M.I - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESO DI POTERE PER CARENZA E/O INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, DISPARITÀ' DI TRATTAMENTO.

L'esclusione è da ritenersi illegittima, da un verso, per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento disciplinata dagli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, nonché, per altro verso, per la violazione dell'art. 21 *nonies* della medesima legge. La mancata comunicazione alle ricorrenti dell'avvio del procedimento, rivolto verso la possibile esclusione, ha infatti pregiudicato la finalità delle disposizioni di legge, rivolte a consentire al privato la partecipazione al procedimento. La Sig.re Movio, dell'Aversano e Morassutti, nel caso specifico, hanno perso l'occasione di rappresentare le proprie ragioni ed esporre circostanze utili a definire l'assetto degli interessi coinvolti, con violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/90.

Il rispetto delle regole di partecipazione imposte dalla legge sul procedimento amministrativo,



infatti, avrebbe consentito alle odierne ricorrenti di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti che, se valutati, avrebbero potuto sovvertire gli esiti della determinazione.

2.= VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 1737, CO. 6, D.LGS. N. 66/10. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. 241/90, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 8, DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2001, N. 402, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 GENNAIO 2001, N.1. (CONFERENZA STATO-REGIONI SEDUTA DEL 16 GENNAIO 2003, REPERTORIO N. 1604) ARTT. 1.1 E 1.2- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SANITÀ, IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE E LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO (CONFERENZA STATO-REGIONI SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2001, REPERTORIO N. 1161) ARTT. 1 E 12. ECCESSO DI POTERE NELL'AMBITO DI UNA (OVVERO DI PIÙ O DI TUTTE) TRA LE FIGURE SINTOMATICHE DEL: TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DELL'ILLOGICITÀ E/O IRRAGIONEVOLEZZA, DELLA CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE, DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETÀ, INOSSERVANZA DI CIRCOLARI, DIFETTO E/O INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E VIZI DEL PROCEDIMENTO.

L'esclusione delle ricorrenti è stata disposta in modo frettoloso, senza aver adeguatamente contemperato i contrapposti interessi in gioco e, soprattutto, in presenza di una chiara violazione di legge.

La figura dell'infermiera volontaria nasce all'esito di un corso teorico-pratico, biennale (in specie di 2000 ore), con tirocini professionalizzanti all'interno degli ospedali militari, civili, ambulatori e centri assistenziali.

Giova in tal senso premettere che il legislatore ha, da diverso tempo, esercitato una precisa

opzione normativa in favore dell'equivalenza tra la figura dell'infermiera volontaria e quella dell'operatore socio sanitario specializzato. L'art. 24, comma 68, del decreto legge n. 78/2009, infatti, così recitava: *"il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, di cui all'articolo 31 del regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica"*. La norma è stata abrogata, ma integralmente replicata nell'art. 3, comma 10, L. 108/2009.

In altro processo, instaurato sempre innanzi a codesto Ill.mo Tribunale e definito con sentenza di accoglimento n. 136/2016, l'Azienda Santa Maria della Misericordia di Udine (ricompresa tra quelle aderenti alla convenzione succitata) ha avuto modo di riconoscere che: *"La disposizione dell'art. 3, comma 10, legge 3 agosto 2009, n. 108 è frutto di una ricognizione comparativa del percorso formativo svolto dalle infermiere volontarie e di quello svolto dagli operatori socio sanitari specializzati (O.s.s.s.). I due percorsi formativi sono in una certa misura sovrapponibili e per le infermiere volontarie della croce rossa italiana prevede, fra l'altro, lo studio di materie quali l'anatomia umana, istologia, fisiologia, patologia generale [.....]. Si rappresenta, inoltre, che anche prima dell'approvazione dell'art. 3, comma 10, della l. 3 agosto 2009, n. 108, le infermiere volontarie Croce rossa italiana chiedevano ed ottenevano l'equipollenza del proprio titolo di studio a quello dell'O.s.s.s. [.....]. Da ultimo si richiama l'atto camerale: interrogazione a risposta scritta 4/07613 15 giugno 2010, seduta n. 337 [.....] che, sul tema proposto, così conclude: "....Si ritiene che le infermiere volontarie Croce rossa italiana possano partecipare ai concorsi pubblici per O.s.s.s. e che le stesse, in ambito civile, debbano essere considerate come O.s.s.s."*

Il diploma di infermiera volontaria, di cui sono in possesso le odierne ricorrenti (c.d. crocerossina - v. **altri** n. 8-9-10-11), è indi ampiamente riconosciuto e disciplinato dall'ordinamento vigente.

A tale proposito giova rammentare che, l'intervenuta abrogazione del predetto art. 3, comma 10, è avvenuta per evidenti ragioni sistematiche e di ordine legislativo. La norma, infatti, integralmente riprodotta nel codice dell'ordinamento militare - all'art. 1737, co. 6 - rappresenta il più significativo riconoscimento delle ragioni delle ricorrenti.



Il titolo di infermiera volontaria è in forza all'art. 1737, co. 6, D.Lgs. n. 66/2010, "equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato". Siffatto diploma, poi, nel rispetto dell'ordinamento universitario, "consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti" (art. 1737, co. 6, cit.).

Per l'ordinamento vigente indi, il predetto diploma, è equivalente, in ambito civile, alla qualifica di operatore socio-sanitario specializzato (O.S.S.S.).

In ambito militare o di emergenza, poi, le eccezionali e temporanee esigenze hanno spinto il legislatore a rinforzare le prerogative riconosciute in ambito civile, abilitando la crocerossina - "nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana" - "a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica" (art. 1737, co. 6, cit.).

L'ordinamento giuridico si è, pertanto, espresso in favore dell'equiparazione tra la figura dell'OSSS e quella dell'infermiera volontaria.

L'equivalenza tra le due figure è poi principio risalente anche in Giurisprudenza, a conferma dell'intangibilità del dogma.

*Ex multis*, merita particolare attenzione la nota T.A.R. Torino sez. II, 04 febbraio 1999, n. 42 - che nel ribadire la legittimità di un reinquadramento operato dall'Amministrazione, nei confronti di una dipendente in possesso del diploma di infermiera volontaria, retrocessa dalla posizione di infermiera generica a quella di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio/sanitari - individua correttamente il profilo civilistico corrispondente alla cd. "crocerossina": "Va ancora rilevato che nel corretto esercizio della propria discrezionalità l'amministrazione, anche in considerazione della buona fede della ricorrente invocata in ricorso, anziché procedere alla risoluzione del rapporto, ha provveduto, in presenza di posti vacanti di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio - sanitari, al reinquadramento al livello ed in una posizione funzionale corrispondenti ai requisiti posseduti, onde anche sotto questo aspetto il provvedimento impugnato è immune da vizi". Ebbene, alla luce di quanto sinora argomentato, appare illogica, arbitraria ed erronea, l'esclusione delle candidate per il possesso di un titolo assolutamente equivalente, a quello interessato dalla selezione, ma arricchito ed integrato da un percorso formativo ulteriore e specializzante.

In forza, infatti, del richiamato accordo del 22 febbraio 2001 ("Accordo tra il Ministro della

sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano”) per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario (oggetto della procedura concorsuale, quivi impugnata) e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, la qualifica dell’operatore socio sanitario viene conseguita, previo superamento di un esame finale e rilascio di un attestato di qualifica professionale secondo le modalità indicate dall’art. 12 dello stesso accordo (v. all. n. 12)

L’accordo della Conferenza Stato Regioni, seduta del 16 gennaio 2003, repertorio n. 1604 (v. all. n. 13), disciplina invece le modalità di conseguimento del titolo di O.S.S.S. (Operatore socio sanitario specializzato, o con formazione complementare), prevedendo al punto 1 l’istituzione di *“moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio sanitari in possesso dell’attestato di qualifica di cui all’articolo 12 dell’Accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di Conferenza Stato – Regioni tra il Ministro della Salute, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio – sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell’articolo 13 dello stesso Accordo”*.

Ebbene, *“Gli operatori socio-sanitari che hanno seguito con profitto il modulo di formazione complementare di cui al comma 1 ed hanno superato l’esame teorico-pratico finale, ricevono uno specifico attestato di “Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria” che consente all’operatore di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali, indicate nell’allegato A), parte integrante del presente accordo, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione”* (v. all. n. 13 – punto 1.1 e 1.2).

L’indagine, pertanto, offre scenari ampiamente favorevoli alle ricorrenti. Dal combinato disposto dei due accordi, infatti, emerge incontrovertibilmente la natura equivalente e in ogni caso assorbente della qualifica di O.S.S.S. (ovvero di Operatore socio sanitario specializzato, o con formazione complementare), rispetto a quella di O.S.S. (operatore socio sanitario). Per conseguire la prima qualifica, infatti, occorre essere già in possesso della seconda, dovendo sostenere in aggiunta un percorso formativo maggiormente qualificante.



Nessun legittimo dubbio può sorgere allora sulla possibilità di partecipazione alla procedura concorsuale impugnata dalle odierne istanze, le quali sono in possesso di un titolo equivalente a quello richiesto dal bando, arricchito da un percorso formativo ulteriore. L'ingiustizia, l'illogicità, l'irragionevolezza, l'arbitrarietà ed il travisamento di fatti, lamentati oggi dalle Nostre Assistenti, emergono pertanto in modo significativo.

La Conferenza Stato Regioni del 16 gennaio 2003 ha infatti previsto dei moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria per gli operatori socio-sanitari in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'art. 12 del sopracitato accordo. In altri termini, la differenza tra l'O.S.S. e l'O.S.S.S. è la stessa tra un ragioniere ed un altro in possesso di un attestato di informatica. Aderendo alla ricostruzione logica proposta dall'Egas ed appalesata con l'esclusione, il ragioniere in possesso dell'attestato di informatica, conseguito all'esito di un percorso formativo aggiuntivo, non potrebbe partecipare ai concorsi da ragioniere!!

La ricostruzione appena offerta trova conforto nella recentissima sentenza, con cui codesto Tribunale ha impartito i seguenti autorevoli insegnamenti:

*"a) per diventare un OSSS occorre essere già un OSS;*

*b) l'OSSS, quindi, può svolgere tutte le attività consentite all'OSS e delle ulteriori attività; -*

*c) l'OSSS, pertanto, ha titolo per partecipare anche ai concorsi da OSS, oltre che ai concorsi da OSSS (mentre non vale il contrario);*

*d) l'infermiera volontaria della Croce Rossa è equiparata all'OSSS; - l'infermiera volontaria della Croce Rossa, pertanto, può partecipare a tutti i pubblici concorsi aperti agli OSSS, ovvero non solamente quelli da OSSS, ma anche quelli da OSS".*

*"Ne discende che è illegittima l'esclusione della signora B. J. dal concorso per OSS bandito dalla Azienda" (Tar Friuli Venezia Giulia, 18.4.2016, sez. I, n. 136).*

Il succitato corollario ha poi condotto l'adito Tribunale a cristallizzare il seguente assioma: *"dalla ricostruzione del quadro regolatorio, emerge infatti che per essere un OSSS è necessario essere prima un OSS: non si può essere OSSS se non si è anche OSS. Ne consegue che un OSSS ha titolo per partecipare al concorso per OSS, in quanto quest'ultimo richiede una formazione meno specializzata di quella in possesso dell'OSSS" (Tar Friuli Venezia Giulia, cit.)*

Per altro verso, poi, l'apprezzamento di un titolo di studio diverso, da quello indicato dal bando di concorso è doveroso allorché l'equipollenza sia prevista direttamente dalla legge (Cds



Sez. V, 13.4.2012; Tar Napoli 1.12.2011, n. 5629; Tar Brescia, Sez. 5.5.2010, n. 1674).

L'equipollenza fra titoli di studio, infatti, "può essere stabilita solo dalle norme, primarie o secondarie e non, invece, ad opera dell'Amministrazione o del Giudice, in base a valutazioni sull'ampiezza degli esami sostenuti" (ex multis, CdS, Sez. V, 28.12.2011, n. 6933 e T.A.R. Ancona sez. I, 05.07.2013, n. 541).

Ancor più significativamente poi, l'Amministrazione resistente prende un ulteriore abbaglio allorché, nel nominare la Commissione Esaminatrice, appalesa di essere proprio alla ricerca della più completa figura dell'OSSS.

Sotto tale profilo, Il Commissario Straordinario Egas, alla pagina 2 del proprio decreto n. 26 del 25 marzo 2016, infatti, precisa "[.....] che lo stesso svolge la propria attività su indicazione e si attiene nello svolgimento delle proprie funzioni alle direttive del personale di assistenza infermieristica ed ostetrica;" (v. all. n. 14). Non appare pleonastico, a tal proposito, ribadire che, ai sensi dell'allegato A al citato Accordo della Conferenza Stato Regioni, seduta del 16 gennaio 2003, l'O.S.S. (operatore socio sanitario), oltre a svolgere le competenze professionali del proprio, una volta superato il corso per O.S.S.S. (operatore socio sanitario specializzato), collabora con l'infermiere e con l'ostetrica.

Sicché, la figura dell'infermiera volontaria è addirittura da ritenersi la più adeguata al presente concorso.

#### 2.1.= VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FAVOR PARTECIPATIONIS

Senza recedere dalle precedenti superiori deduzioni, giova osservare che, all'interno dell'avviato procedimento di verifica, l'Amministrazione è tenuta a recepire un ulteriore principio di carattere generale (di costante applicazione anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato: sez. III, 03 ottobre 2013, n. 4884; sez. III, 13 settembre 2013, n. 4541; sez. III, 02 settembre 2013, n. 4364; et alia), come tale, operante anche in tema di concorsi per il pubblico impiego: il cd. *favor participationis*.

*Ceteris paribus*, l'Amministrazione è tenuta a favorire il massimo accesso alla selezione, senza introdurre restrizioni non giustificate da cause di esclusione espressamente previste dal bando o dalla legge.

Le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego devono pertanto essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica. Viceversa, in caso di

dubbio, l'interpretazione delle singole clausole concorsuali deve essere rivolta a favorire la più ampia partecipazione possibile alla selezione. In tal senso si è recentemente espresso il T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. II, sentenza 02 aprile 2013, n. 3238, affermando quanto segue: *"il detto principio generale del favor participationis comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa. Ragion per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego (cui possono essere parificate quelle di omessa valutazione dei titoli) devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del favor participationis"* (ex multis, di recente, T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. II, sentenza 02 aprile 2013, n. 3238).

Sulla scorta dei superiori rilievi consegue la necessità di annullare i provvedimenti impugnati, in modo da consentire la partecipazione delle ricorrenti alla procedura concorsuale.

Nel caso interessato dalla presente vertenza, infatti, l'eventuale esclusione della candidata, oltre a non apparire rivolta alla salvaguardia di interessi giuridicamente rilevanti da considerarsi preminenti o sovraordinati, non sembra, altresì, potersi fondare su argomentazioni tali da inficiare un'equiparazione sancita direttamente dalla legge.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede, sin da ora, che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo adito Voglia ordinare, all'Ente per La Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi – E.G.A.S., la produzione di tutti gli atti del procedimento ed in particolare di quelli inerenti l'esclusione ivi inclusi quelli preparatori e presupposti.

#### ISTANZA CAUTELARE IN VIA D'URGENZA

Il provvedimento di esclusione quivi impugnato, reca alle odierne ricorrenti un pregiudizio grave ed irreparabile, non consentendo di poter attendere gli effetti della decisione sul merito. Sussistono, nella fattispecie, i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Il primo per la manifesta fondatezza delle argomentazioni sollevate. Il secondo per il fondato pericolo di gravissimo ed irreparabile danno, nel caso di mancata partecipazione delle ricorrenti alla procedura concorsuale o di mancata sospensione della procedura. Il diniego



alla partecipazione ad una procedura concorsuale di 29 posti di lavoro, infatti, potrebbe minare pesantemente le aspirazioni delle candidate pretermesse al conseguimento di un'occupazione, privandole di legittime chances di partecipazione e superamento delle prove. Parimenti, le succitate ragioni assumono carattere di estrema gravità ed urgenza, potendo non garantire, se non tempestivamente tutelate, il conseguimento del bene della vita a cui tendono le attuali Istanti. L'attesa dell'adozione dell'ordinaria misura cautelare collegiale potrebbe, infatti, arrecare un pregiudizio grave e riparabile alle ragioni delle ricorrenti, in vista dell'espletamento della prova preselettiva convocata per il prossimo 28 aprile (v. all. n. 15) .

In via d'urgenza, pertanto, si chiede all'Ill.mo Presidente del Tar di disporsi - *inaudita altera parte* - ritenuta la ricorrenza dei gravi motivi (*rectius gravissimi*): la sospensione del decreto n. 24 del 24 marzo 2016, con cui sono state escluse le ricorrenti dalla partecipazione alla procedura concorsuale quivi impugnata e/o degli atti impugnati, con coeva ammissione con riserva delle attuali istanti alla prova, ovvero in subordine, la sospensione dell'intera procedura concorsuale, ovvero di adottare le ulteriori misure ritenute dall'Ecc.mo Presidente o dall'Ecc.mo Tribunale maggiormente idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

\*\*\*\*\*

Le ricorrenti, pertanto come sopra rappresentate, difese e domiciliate chiedono l'accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, per quant'altro in fatto e in diritto, le Sig.re MOVIO SERENA, DELL'AVERSANO ITALIA e MORASSUTTI FRANCESCA, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate, chiedono che l'On.Le Tribunale Amministrativo Regionale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia

#### IN VIA CAUTELARE MONOCRATICA

L'Ecc.mo Presidente del Tribunale adito Voglia Ordinare o disporre, *inaudita altera parte*, la sospensione dell'esecuzione del decreto del Commissario Straordinario dell'Ente per la Gestione

Accentrata dei Servizi Condivisi, per il Friuli Venezia Giulia, n. 24, del 24 marzo 2016, nella parte in cui esclude le ricorrenti dalla procedura concorsuale impugnata, con ammissione delle stesse al concorso - ovvero adottare le misure cautelari ritenute idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del presente ricorso, con coevo riconoscimento del diritto delle odierne istanti ad essere ammesse con riserva alla prova preselettiva fissata per il prossimo 28 aprile.

Voglia altresì l'Ecc.mo Presidente ovvero l'Ecc.mo Magistrato all'uopo delegato, indicare la camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5.

#### IN VIA CAUTELARE COLLEGALE

Voglia, l'Ill.mo Tribunale, considerati i gravi motivi succitati, confermare la misura eventualmente adottata, ovvero disporre quella ritenuta maggiormente idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito, ivi inclusa la sospensione della procedura concorsuale.

#### NEL MERITO

L'Ill.mo T.A.R. Voglia annullare e/o rettificare e/o riformare, gli atti impugnati, in epigrafe meglio individuati, nella parte in cui dispongono l'esclusione delle ricorrenti dalla procedura concorsuale impugnata, con coevo riconoscimento del diritto delle Sig.re Movio, Dell'Aversano e Morassutti a partecipare alle prove preselettive e/o concorsuali.

Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso, anche a seguito del deposito in giudizio, da parte dell'Amministrazione, degli atti del procedimento.

Con auspicabile emissione di sentenza breve.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con salvezza di ogni altro diritto ed azione.

#### DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini tributari, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che la stessa è esente dal contributo unificato, in quanto avente ad oggetto una procedura concorsuale in tema di pubblico impiego e le ricorrenti appartengono ad un nucleo familiare con reddito imponibile - ai fini dell'imposta personale risultante dall'ultima dichiarazione - inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/02.

Verranno depositati in termini i documenti indicati come allegati.



Si depositano in copia, con riserva di esibire gli originali, i seguenti allegati:

- 1) decreto del Commissario Straordinario dell' E.G.A.S., n. 24, del 24 marzo 2016;
- 2) bando del concorso pubblico, per la copertura di n. 29 posti di operatore socio sanitario, pubblicato sul B.U.R. Friuli Venezia Giulia n. 44/2015;
- 3) decreto del Commissario Straordinario E.G.A.S. n. 56 del 20 ottobre 2015;
- 4) missiva con cui è stata comunicata l'esclusione dalla procedura concorsuale della Sig.ra Movio;
- 5) missiva con cui è stata comunicata l'esclusione dalla procedura concorsuale della Sig.ra dell'Aversano;
- 6) missiva con cui è stata comunicata l'esclusione dalla procedura concorsuale della Sig.ra Morassutti;
- 7) missiva con cui è stata comunicata l'esclusione dalla procedura concorsuale della Sig.ra Bressan;
- 8) diploma di infermiere volontarie rilasciato dalla Croce Rossa Italiana Movio Serena;
- 9) diploma di infermiere volontarie rilasciato dalla Croce Rossa Italiana Dell'Aversano Italia;
- 10) diploma di infermiere volontarie rilasciato dalla Croce Rossa Italiana Morassutti Francesca;
- 11) diploma di infermiere volontarie rilasciato dalla Croce Rossa Italiana Bressan Monica;
- 12) accordo del 22 febbraio 2001;
- 13) accordo della Conferenza Stato Regioni, seduta del 16 gennaio 2003, repertorio n. 1604;
- 14) decreto del Commissario Straordinario Egas n. 26 del 25 marzo 2016;
- 15) Diario prova preselettiva;

Reggio Calabria - Trieste, 21 aprile 2016.

Avv. Massimo Scrascia

Avv. Leo Marco Arena

Delega e procura speciale

Delego a rappresentarmi ed a difendermi in tutti i gradi del presente giudizio (anche in affari tavolari), nonché nei procedimenti di opposizione e di esecuzione, con la espressa facoltà di transigere, di conciliare, di rinunciare nonché di chiamare in causa un terzo, di resistere agli interventi e di intervenire, di proporre querela di falso, di proporre impugnazioni ed acquiescenza, reclami, gravami, ricorsi, di proporre domande riconvenzionali, di chiedere provvedimenti cautelari e di agire nel conseguente giudizio di convalida, di riassunzione in giudizio, di mettere in mora, di quietanzare e di ricevere denaro.

Delego, nel giudizio amministrativo, oltreché i poteri sopra indicati, anche la facoltà di costituirsi in sede giurisdizionale ex art. 10 DPR 1199/1971, di presentare motivi aggiunti e di agire per ottemperanza. Delego il legale, conferendo mandato e procura speciale a proporre e tentare la conciliazione ai sensi della legge vigente, D.Lgs. 28/10 e D.M. n. 180/2010 nonché procura speciale a richiedere la negoziazione assistita ex D.L. 132/14 conv. in Legge 162/2014.

Tutti i poteri e le facoltà sopra elencate sono delegate all'avv. Leo Marco ARENA (c.f. ) e all'avv. Massimo Scrascia, con l'espressa facoltà di farsi sostituire e di nominare sostituti, eleggendo domicilio nello studio legale di Trieste, Passo Goldoni n. 2.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali sensibili che riguardano il sottoscritto anche a mezzo informatico, per le finalità e gli adempimenti connessi alla procedura.

Trieste, 18 aprile 2016

  
E' autografa.

Trieste, 18/04/2016

  
Avv. Massimo Scrascia



Delega e procura speciale

Delego a rappresentarmi ed a difendermi in tutti i gradi del presente giudizio (anche in affari tavolari), nonché nei procedimenti di opposizione e di esecuzione, con la espressa facoltà di transigere, di conciliare, di rinviare nonché di chiamare in causa un terzo, di resistere agli interventi e di intervenire, di proporre querela di falso, di proporre impugnazioni ed acquiescenza, reclami, gravami, ricorsi, di proporre domande riconvenzionali, di chiedere provvedimenti cautelari e di agire nel conseguente giudizio di convalida, di riassunzione in giudizio, di mettere in mora, di quietanzare e di ricevere denaro.

Delego, nel giudizio amministrativo, oltreché i poteri sopra indicati, anche la facoltà di costituirsi in sede giurisdizionale ex art. 10 DPR 1199/1971, di presentare motivi aggiunti e di agire per ottemperanza. Delego il legale, conferendo mandato e procura speciale a proporre e tentare la conciliazione ai sensi della legge vigente, D.Lgs. 28/10 e D.M. n. 180/2010 nonché procura speciale a richiedere la negoziazione assistita ex D.L. 132/14 conv. in Legge 162/2014.

Tutti i poteri e le facoltà sopra elencate sono delegate all'avv. **Leo Marco ARENA** (c.f. \_\_\_\_\_) e all'avv. **Massimo Serascia**, con l'espressa facoltà di farsi sostituire e di nominare sostituti, eleggendo domicilio nello studio legale di Trieste, Passo Goldoni n. 2.


Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali sensibili che riguardano il sottoscritto anche a mezzo informatico, per le finalità e gli adempimenti connessi alla procedura.

Trieste, 18 aprile 2016



E' autografa.

Trieste,



Avv. Massimo Serascia

Delega e procura speciale

Delego a rappresentarmi ed a difendermi in tutti i gradi del presente giudizio (anche in affari tavolari), nonché nei procedimenti di opposizione e di esecuzione, con la espressa facoltà di transigere, di conciliare, di rinunciare nonché di chiamare in causa un terzo, di resistere agli interventi e di intervenire, di proporre querela di falso, di proporre impugnazioni ed acquiescenza, reclami, gravami, ricorsi, di proporre domande riconvenzionali, di chiedere provvedimenti cautelari e di agire nel conseguente giudizio di convalida, di riassunzione in giudizio, di mettere in mora, di quietanzare e di ricevere denaro.

Delego, nel giudizio amministrativo, oltreché i poteri sopra indicati, anche la facoltà di costituirsi in sede giurisdizionale ex art. 10 DPR 1199/1971, di presentare motivi aggiunti e di agire per ottemperanza. Delego il legale, conferendo mandato e procura speciale a proporre e tentare la conciliazione ai sensi della legge vigente, D.Lgs. 28/10 e D.M. n. 180/2010 nonché procura speciale a richiedere la negoziazione assistita ex D.L. 132/14 conv. in Legge 162/2014.

Tutti i poteri e le facoltà sopra elencate sono delegate all'avv. **Leo Marco ARENA** (c.f. \_\_\_\_\_) e all'avv. **Massimo Serascia**, con l'espressa facoltà di farsi sostituire e di nominare sostituti, eleggendo domicilio nello studio legale di Trieste, Passo Goldoni n. 2.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali sensibili che riguardano il sottoscritto anche a mezzo informatico, per le finalità e gli adempimenti connessi alla procedura.


Trieste, 18 aprile.2016

Federica Morassotti

E' autografa.

Trieste,

Avv. Massimo Serascia



Delega

Delego a rappresentarmi ed a difendermi in tutti i gradi del presente giudizio nonché nei procedimenti di opposizione e di esecuzione, nei procedimenti in affari tavolari, con la espressa facoltà di transigere, di conciliare, di rinunciare nonché di chiamare in causa un terzo, di resistere agli interventi e di intervenire, di proporre querela di falso, di proporre impugnazioni, reclami, gravami, ricorsi, di proporre domande riconvenzionali, di chiedere provvedimenti cautelari e di agire nel conseguente giudizio di convalida, di riassunzione in giudizio, di mettere in mora, di quietanzare e di ricevere denaro.

Delego, nel giudizio amministrativo, oltretutto i poteri sopra indicati, anche la facoltà di costituirsi in sede giurisdizionale ex art. 10 DPR 1199/1971, di presentare motivi aggiunti e di agire per ottemperanza.

Tutti i poteri e le facoltà sopra elencate sono delegate agli avv. ti MASSIMO SCRASCIA

*E LEONARDO ARFINA*

con l'espressa facoltà di farsi sostituire e di nominare sostituti, eleggendo domicilio nello studio legale di Trieste, Passo Carlo Goldoni n. 2.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali e sensibili che riguardano il sottoscritto anche a mezzo informatico, per le finalità e gli adempimenti connessi alla procedura.

Trieste, 20.04.2016

x *Enrico Bressan*

E' autografa.

Avv.

**MASSIMO SCRASCIA**  
AVVOCATO

Passo Carlo Goldoni, n. 2 - 34122 TRIESTE  
Tel. 040 367826 - Fax 040 3473918  
Cell. 339 4411815



